



Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo

A.C. 3777

Dossier n° 533 - Schede di lettura
14 febbraio 2017

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3777
Titolo:	Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Molteni
Numero di articoli:	4
Date:	
presentazione:	26 aprile 2016
assegnazione:	11 maggio 2016
Commissione competente :	Il Giustizia
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, V Bilancio e X Attività Produttive

Quadro normativo vigente

L'istituto della **legittima difesa** trova il suo fondamento nella **necessità di autotutela** della persona che si manifesta nel momento in cui, in assenza dell'ordinaria tutela apprestata dall'ordinamento, viene riconosciuta entro determinati limiti una deroga al monopolio dello Stato dell'uso della forza (*vim vi repellere licet*). La relativa disciplina è contenuta nell'[art. 52 del codice penale](#).

I **requisiti** della legittima difesa nell'art. 52 - in presenza dei quali è esclusa la punibilità - risultano (primo comma):

- l'esistenza di un diritto da tutelare (proprio o altrui);
- la necessità della difesa;
- l'attualità del pericolo;
- l'ingiustizia dell'offesa;
- il rapporto di proporzione tra difesa e offesa.

Il secondo e terzo comma dell'art. 52 sono stati aggiunti dalla [legge n. 59 del 2006](#) che ha introdotto la cd. **legittima difesa domiciliare** (*o legittima difesa allargata*). Mediante il riferimento all'[art. 614 c.p.](#) (violazione di domicilio) è stabilito il diritto all'autotutela in un domicilio privato (secondo comma) oltre che in un negozio o un ufficio (terzo comma). In tali ipotesi, è autorizzato il ricorso a "un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo" per la difesa legittima della "**propria o altrui incolumità**" o dei "**beni propri o altrui**"; in relazione alla difesa dei beni, ai fini della sussistenza della scriminante: a) il reo non deve avere desistito (dall'azione illecita) b) deve sussistere il pericolo di aggressione.

La legittima difesa dalle intrusioni nel domicilio

In presenza delle indicate condizioni, è stata introdotta una sorta di **presunzione legale del requisito di proporzionalità tra difesa e offesa**.

Va rilevato come l'art. 52, secondo comma, non chiarisca espressamente a quali beni si riferisca il pericolo di aggressione (bene della vita e incolumità personale e/o beni patrimoniali). Tuttavia, che tale pericolo debba intendersi riferito alla vita e alla incolumità delle persone presenti nel domicilio, oltre che da motivi sistematici, si ricava dagli stessi **lavori preparatori della legge 59/2006**.

Si ricorda poi che l'art. 2, comma 2, della CEDU, ammette la liceità dell'uccisione di

una persona da parte del soggetto aggredito soltanto ove tale comportamento risulti "assolutamente necessario" per respingere una violenza illegittima in atto contro una persona e non una mera aggressione al patrimonio.

Complementare alla legittima difesa appare il tema dell'abuso della scriminante di cui all'art. 52. Si parla di **eccesso colposo di legittima difesa**, a fronte di una reazione di difesa eccessiva: non c'è volontà di commettere un reato ma viene meno il requisito della proporzionalità tra difesa ed offesa configurandosi un'errata valutazione colposa della reazione difensiva. L'[art. 55 c.p.](#) prevede che quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo.

E' quindi interesse del soggetto che ha difeso il diritto proprio o altrui indicare i fatti e le circostanze dai quali si evince l'esistenza della scriminante. La valutazione è rimessa al libero convincimento del giudice, che terrà conto di un complesso di circostanze oggettive: anche in tal caso, si tratta dell'esistenza di un pericolo attuale o di un'offesa ingiusta; dei mezzi di reazione a disposizione dell'aggredito e del modo in cui ne ha fatto uso; del bilanciamento tra l'importanza del bene minacciato dall'aggressore e del bene leso da chi reagisce.

La giurisprudenza successiva alla riforma del 2006 ha, in definitiva, dimostrato come la **presunzione legale** introdotta per la violazione di domicilio **non sia stata in grado di superare i rigorosi limiti di liceità della legittima difesa previsti dall'art. 52**, primo comma, del codice penale. Tale presunzione - secondo giurisprudenza consolidata - incidendo solo sul requisito della proporzione, non fa venir meno la necessità da parte del giudice di accertare la sussistenza degli altri requisiti, il pericolo attuale, l'offesa ingiusta e la necessità-inevitabilità della reazione difensiva a mezzo delle armi (in tal senso, tra le altre, Cassazione, sentenze n. 691/2013, n. 23221/2010, n. 25653/2008, n. 16677/2007).

Secondo una recente pronuncia (Cassazione, sentenza n. 50909 del 2014), in tema di legittima difesa, la legge n. 59 del 2006, introducendo il comma secondo dell'art. 52 del codice penale, ha stabilito la presunzione della sussistenza del requisito della proporzione tra offesa e difesa, quando sia configurabile la violazione del domicilio dell'aggressore, ossia l'effettiva introduzione del soggetto nel domicilio altrui, contro la volontà di colui che è legittimato ad escluderne la presenza, ferma restando la necessità del concorso dei presupposti dell'attualità dell'offesa e della inevitabilità dell'uso delle armi come mezzo di difesa della propria o altrui incolumità. La Cassazione ha ritenuto che lo stesso **ingresso fraudolento o clandestino** nella dimora dell'aggredito, in carenza sempre della aggressione o della esposizione della controparte ad un pericolo alla propria vita o incolumità, **non acquisisca rilievo per invocare la scriminante della legittima difesa**; la Suprema Corte ha negato l'esimente in presenza di "un'indiscriminata reazione nei confronti del soggetto che si introduca fraudolentemente nella propria dimora" (v. sentenza n. 12466 del 2007).

Come previsto dall'art. 52, secondo comma, c.p., nell'**ipotesi in cui l'aggredito agisca per difendere beni patrimoniali** necessita il duplice requisito della non desistenza e del pericolo di aggressione.

Secondo la giurisprudenza, la non desistenza ha bisogno della persistente attualità dell'aggressione al patrimonio; sostanzialmente, il requisito manca se, ad esempio, il ladro si dia alla fuga abbandonando la refurtiva. Al contrario, non vi è desistenza se il ladro si sia dato alla fuga con la refurtiva (l'aggressione ai beni patrimoniali è, quindi, in corso); in tal caso, di regola, per la sussistenza della legittima difesa manca l'ulteriore requisito del pericolo di aggressione alla vita e all'incolumità del proprietario che solo potrebbe legittimarlo all'uso delle armi

Proprio la legittimità della difesa dei beni patrimoniali è stata oggetto di pronunce che - ferma restando la necessità del doppio citato requisito (non desistenza e pericolo di aggressione) - ha sempre valutato rigorosamente anche la presunzione del rapporto di proporzionalità tra difesa e offesa di cui al secondo comma dell'art. 52. Importanza dirimente continua ad avere, ai fini del **giudizio di proporzione**, il confronto tra il bene dell'aggredito (posto in pericolo dall'aggressore) e il bene dell'aggressore (posto in pericolo dalla reazione dell'aggredito). In tale direzione, le posizioni giurisprudenziali (oltre che dottrinarie) in materia appaiono consolidate fin dai primi casi considerati dopo la riforma del 2006.

Nella **sentenza n. 32282 del 29 settembre 2006** - successiva alla novella introdotta all'art. 52 c.p. - la Cassazione affrontò un caso in cui all'imputato era contestato l'eccesso di legittima difesa per avere esploso un colpo di pistola dalla finestra dell'abitazione contro la vittima in fuga, che in seguito era deceduta per le lesioni riportate (quest'ultimo si era introdotto nella sua abitazione per un tentativo di furto, previa effrazione di una finestra). Dopo che in primo grado l'imputato era stato assolto (perché il fatto non sussiste), la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza impugnata, riconosceva la responsabilità penale dell'imputato. Secondo i giudici di legittimità, **anche dopo la novella legislativa del 2006, non viene meno il rapporto di proporzionalità di cui al primo comma dell'art. 52 c.p.** e si concretizza l'esimente quando l'uso di un'arma ha come fine ultimo quello di "difendere la propria o altrui incolumità" ovvero "i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione". La Corte ha ritenuto, pertanto, l'imputato colpevole dell'eccesso di legittima difesa, in quanto dalle risultanze

processuali si evinceva che non sussisteva un "pericolo di aggressione" e la vittima, dandosi alla fuga, aveva in sostanza desistito dal suo iniziale intento aggressivo. Per la Cassazione, l'uso di un'arma, legittimamente detenuta, per integrare la scriminante della legittima difesa, deve essere vagliato secondo il criterio della proporzione di cui al primo comma art. 52 c.p e tale valutazione deve pur sempre operare in relazione alla situazione concreta sussistente nel momento in cui si faccia uso dell'arma.

Analoghe posizioni sono state confermate più recentemente; **Cassazione, sentenza n. 28802 del 3 luglio 2014**, ha ritenuto che, anche la presunzione legale di proporzionalità nella legittima difesa domiciliare **non può giustificare l'uccisione** con uso legittimo delle armi **di un ladro** introdottosi in casa quando sia messo in pericolo soltanto un **bene patrimoniale** dell'agredito (anche nel caso in oggetto, il proprietario, dopo aver sorpreso il ladro in casa, gli aveva sparato dalla finestra della propria abitazione per impedire il furto della propria autovettura).

Precedenti parlamentari

In questa legislatura, pochi mesi fa, è giunta all'esame dell'Assemblea della Camera la proposta di legge Molteni [C. 2892-A](#), diretta a estendere le ipotesi in cui è riconosciuta la legittima difesa domiciliare.

A.C. 2892-A

A seguito delle modifiche apportate dalla Commissione Giustizia, a seguito delle quali è stata ritirata la sottoscrizione della proposta da parte di tutti gli originari firmatari, l'articolo unico del testo, pur interessando la legittima difesa, modifica [l'art. 59 del codice penale](#), relativo alle **circostanze del reato**, non conosciute o erroneamente supposte. Tale articolo, in particolare, prevede oggi all'ultimo comma che: se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui; tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo.

Ebbene, la proposta di legge approvata dalla Commissione Giustizia il 3 marzo 2016 aggiunge un comma in base al quale, nella legittima difesa domiciliare ([art. 52, secondo comma, c.p.](#)), è **sempre esclusa la colpa della persona legittimamente presente nel domicilio che usa un'arma legittimamente detenuta contro l'aggressore**, se sussiste la simultanea presenza di **due condizioni**:

- se l'errore riferito alla situazione di pericolo e ai limiti imposti è conseguenza di un **grave turbamento psichico**;
- se detto **errore è causato**, volontariamente o colposamente, **dalla persona contro cui è diretto il fatto**.

Il provvedimento è stato discusso in Assemblea per essere poi **rinviato** (21 aprile 2016) **in Commissione**. La Commissione non ne ha ripreso l'esame.

Contenuto della proposta di legge

La proposta di legge C. 3777 persegue due obiettivi:

- modificare l'art. 52 del codice penale intervenendo sul principio di proporzionalità tra difesa e offesa;
- inasprire la repressione penale del delitto di furto in abitazione.

In particolare, **l'articolo 1** della proposta **modifica l'art. 52 del codice penale**, aggiungendovi infine un comma, attraverso il quale si stabilisce la **presunzione di legittima difesa** nella ipotesi in cui:

Modifica dell'art. 52 c.p.

- sia stato compiuto un atto per respingere l'ingresso o l'intrusione in un immobile mediante violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone;
- tale ingresso o intrusione abbiano avuto luogo mediante effrazione o contro la volontà del proprietario o di chi ha la legittima disponibilità dell'immobile;
- l'ingresso o l'intrusione abbiano avuto luogo con violazione del domicilio di cui all'articolo 614, primo e secondo comma, c.p. ovvero in ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

In base all'articolo 614 c.p., chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (primo comma). Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno (secondo comma). Il delitto è punibile a querela della persona offesa (terzo comma). La pena è da uno a cinque anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato (quarto comma).

Si valuti se sia utile il richiamo alla nozione di "violazione di domicilio" di cui all'art. 614 c.p.. Infatti, tale articolo non contiene alcuna definizione di domicilio e già la modifica proposta dell'art. 52 c.p. individua i luoghi cui è riferibile la presunzione di legittima difesa.

La modifica proposta non richiama dunque la proporzione tra difesa e offesa. La proporzione è presente invece: nel primo comma dell'art. 52 c.p., in via generale; nel secondo comma del medesimo articolo in cui, come si è visto sopra, è stabilita una presunzione di sussistenza del rapporto di proporzionalità con specifico riguardo alla violazione di domicilio.

Normativa vigente	A.C. 3777
Codice penale Art.52 Difesa legittima	
Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.	Identico.
Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o la altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.	Identico.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.	Identico.
	Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie un atto per respingere l'ingresso o l'intrusione mediante effrazione o contro la volontà del proprietario o di chi ha la legittima disponibilità dell'immobile, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone, con violazione del domicilio di cui all'articolo 614, primo e secondo comma, ovvero in ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

L'articolo 2 modifica l'art. 624-bis per inasprire le pene per il delitto di furto in abitazione e furto con strappo.

[Modifica dell'art. 624-bis c.p.](#)

In particolare, per quanto riguarda il furto in abitazione, la pena della reclusione - attualmente stabilita in 1 anno nel minimo e 6 anni nel massimo - viene portata a 5 anni nel minimo e 8 anni nel massimo; la congiunta pena pecuniaria (attualmente da 309 a 1.032 euro) viene portata a 10.000 euro (minimo) e 20.000 euro (massimo).

La pena per il furto con strappo viene aumentata. Attualmente è prevista la reclusione da 1 a 6 anni, identica a quella per il furto in abitazione. In base alla proposta di legge, la reclusione andrà invece da 2 a 6 anni; la congiunta pena pecuniaria (attualmente da 309 a 1.032 euro) viene innalzata come per il furto in abitazione e andrà quindi da 10.000 a 20.000 euro.

Infine, in caso di aggravanti, l'attuale pena della reclusione da 3 a 10 anni unita alla multa da 206 a 1.549 euro viene così aumentata: reclusione da 6 a 10 anni e multa da 20.000 a 30.000 euro.

Normativa vigente	A.C. 3777
Codice penale Art. 624-bis <i>Furto in abitazione e furto con strappo</i>	
Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.	Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da cinque anni a otto anni e con la multa da euro 10.000 a euro 20.000 .
Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.	Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 20.000 .
La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.	La pena è della reclusione da sei a dieci anni e della multa da euro 20.000 a euro 30.000 se il reato è aggravato da una o più circostanze previste dal primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si applica l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.

Si ricorda che una modifica dell'art. 624-bis c.p., volta a un inasprimento delle pene, è prevista anche dall'A.S. 2067 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena), già approvato dalla Camera (segnatamente all'art. 4).

L'ultimo comma del nuovo articolo 624-bis c.p. stabilisce l'applicazione al furto in abitazione e al furto con strappo dell'articolo 3 del decreto-legge 122/1993. In base a quest'ultimo, le circostanze attenuanti (diverse da quella prevista per la minore età del reo), concorrenti con l'aggravante relativa ai reati commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Si chiarisca se - anziché stabilire l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 122/1993 sui reati con finalità di discriminazione - la disposizione debba piuttosto estendere alla ipotesi aggravata di furto in abitazione o con strappo la maggiore resistenza rispetto alle eventuali attenuanti, analogamente a (e non in applicazione di) quanto previsto dal citato articolo 3 per i reati con finalità di discriminazione.

A inasprire il quadro sanzionatorio del delitto di furto in abitazione e di furto con strappo concorrono anche gli articoli 3 e 4 della proposta di legge. L'**articolo 3**, infatti, interviene sull'art. 165 c.p.p. per consentire l'applicazione della **sospensione condizionale della pena** solo quando il condannato ai sensi dell'art. 624-bis c.p. abbia pagato integralmente l'importo dovuto per il risarcimento del danno patito dalla persona offesa.

La disposizione fa riferimento al "risanamento" del danno e non al "risarcimento" del danno. Si valuti altresì la possibilità di inserire il nuovo comma non alla fine dell'articolo, bensì dopo l'attuale quarto comma. Il quinto e ultimo comma dell'art. 165 c.p. prevede infatti che sia il giudice, nella sentenza di condanna, a stabilire il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti.

Modifica dell'art.
165 c.p.

L'**articolo 4** interviene sull'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) per **escludere i condannati per furto in abitazione e furto con strappo dall'applicazione dei c.d. benefici penitenziari** (art. 4-bis). In particolare, l'inserimento dell'art. 624-bis nel catalogo di delitti dell'art. 4-bis, comma 1, dell'ordinamento penitenziario, comporta che i condannati per tale delitto non potranno essere ammessi al lavoro all'esterno, non potranno beneficiare di permessi premio e in generale delle misure alternative alla detenzione, esclusa la liberazione anticipata, a meno che non collaborino con la giustizia.

[Modifica dell'ordinamento penitenziario](#)

Relazioni allegare o richieste

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, è accompagnata dalla sola relazione illustrativa.

Necessità dell'intervento con legge

L'intervento legislativo è necessario, in considerazione della riserva di legge in materia penale.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La modifica legislativa è riconducibile alla competenza legislativa esclusiva statale, con riguardo all'ordinamento penale (art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.).